

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2012

del 30 aprile 2012

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

## Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 34/2012 del 30 marzo 2012 <sup>(1)</sup>.
  - (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento <sup>(2)</sup>.
  - (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d'allevamento e selvatica <sup>(3)</sup>.
  - (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento <sup>(4)</sup>.
  - (5) Il regolamento (CE) n. 1099/2009 abroga la direttiva 93/119/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto dall'8 dicembre 2019.
  - (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,
- 1) al punto 2 (direttiva 93/119/CE del Consiglio) della parte 9.1, le parole «modificata da» sono sostituite da «modificata e sostituita da»;
  - 2) al punto 2 (direttiva 93/119/CE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il seguente trattino:
 

«— **32009 R 1099**: Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).»;
  - 3) il testo del punto 2 (direttiva 93/119/CE del Consiglio) è soppresso con effetto dall'8 dicembre 2019;
  - 4) al punto 2 (direttiva 93/119/CE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il seguente punto:
 

«2a. **32009 R 1099**: Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).»;
  - 5) al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è aggiunto il seguente trattino:
 

«— **32011 R 0150**: Regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011 (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 14).»;
  - 6) al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:
 

«— **32011 R 0151**: Regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011 (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 17).»

<sup>(1)</sup> GU L 207 del 2.8.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 19.2.2011, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 46 del 19.2.2011, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 1099/2009, e dei regolamenti (UE) n. 150/2011 e (UE) n. 151/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1<sup>o</sup> maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente ff*

Gianluca GRIPPA

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.